



# LA ROAD MAP DEL PRATICANTE AVVOCATO







*Care Colleghe e Colleghi Praticanti,*

*la vostra scelta di intraprendere la pratica forense segna l'inizio di un percorso che richiede impegno, dedizione e una visione chiara degli obiettivi da raggiungere. È in quest'ottica che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ha realizzato questo vademecum, intitolato "La Road Map del Praticante Avvocato", per accompagnarvi e fornirvi indicazioni chiare e aggiornate lungo ogni fase del tirocinio.*

*Questa guida rappresenta un punto di riferimento pratico e formativo, pensato per supportarvi nei numerosi adempimenti che scandiscono la pratica forense, dai primi passi nell'iscrizione al Registro dei Praticanti fino all'accesso all'Esame di Stato. Consapevoli delle sfide e delle opportunità che caratterizzano il vostro percorso, abbiamo voluto riunire le informazioni essenziali, le procedure, e i consigli che faciliteranno la gestione di ciascun passaggio, permettendovi di affrontare con serenità le responsabilità e gli impegni professionali.*

*Siamo certi che questa Road Map rappresenterà un valido strumento per orientarvi con sicurezza e competenza, facendovi sentire sostenuti in questo importante capitolo della vostra vita professionale.*

*Con i migliori auguri di successo e con la disponibilità di sempre.*

***Il Presidente e i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord***



**Avv. Gianluca Lauro – Presidente**

**Avv. Rosa Cecere – Segretario**

**Avv. Pasquale Di Lorenzo - Tesoriere**

**Avv. Francesco Castaldo – Vicepresidente**

**Avv. Rosario Auletta**

**Avv. Carla Chiacchio**

**Avv. Luigi Ciriello**

**Avv. Aniello Cirillo**

**Avv. Raffaele Costanzo**

**Avv. Angela Crispino**

**Avv. Francesco Cristiano**

**Avv. Mario De Michele**

**Avv. Roberta Giliberti**

**Avv. Luca Granata**

**Avv. Antonietta Liccardo**

**Avv. Salvatore Nasti**

**Avv. Maurizio Noviello**

**Avv. Alberto Pellegrino**

**Avv. Barbara Schiattarella**

**Avv. Sebastiano Schiavone**

**Avv. Sergio Tessitore**



# INDICE

## • PRATICA FORENSE

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Voglio iscrivermi al Registro come Praticante semplice, cosa devo fare?.....                              | 10 |
| 2. Dove si trova la Segreteria? In che giorni è aperta? Quali sono i contatti?.....                          | 10 |
| 3. Esiste una scadenza per iscriversi al Registro dei Praticanti Avvocati?.....                              | 10 |
| 4. In che cosa consiste il Tirocinio Forense?.....                                                           | 10 |
| 5. Qual è il primo passo per iniziare il Tirocinio?.....                                                     | 11 |
| 6. Quando inizia a decorrere il Tirocinio Forense?.....                                                      | 11 |
| 7. Qual è la durata del Tirocinio professionale?.....                                                        | 11 |
| 8. Presso chi può essere svolto il Tirocinio?.....                                                           | 11 |
| 9. A cosa serve il Libretto per la Pratica Forense?.....                                                     | 12 |
| 10. Quali sono gli adempimenti alla fine del primo, secondo e terzo semestre di pratica forense?.....        | 12 |
| 11. Non riesco a raggiungere le 20 udienze nel semestre, cosa devo fare?.....                                | 14 |
| 12. In caso di smarrimento/furto del tesserino professionale, come devo procedere?.....                      | 14 |
| 13. Se mi trasferisco da altro Foro quali documenti devo presentare? E quali pagamenti devo effettuare?..... | 14 |
| 14. Anche i Praticanti hanno l'obbligo di conseguire i crediti formativi nel triennio di riferimento?.....   | 14 |
| 15. Sto cambiando <i>Dominus</i> , come posso comunicarlo al Consiglio dell'Ordine?.....                     | 15 |
| 16. Vorrei partecipare alle udienze con più Avvocati cosa devo fare?.....                                    | 15 |
| 17. Posso far attestare la mia presenza se partecipo ad un incontro di mediazione?.....                      | 15 |
| 18. Quali attività possono essere svolte contemporaneamente con la pratica forense?.....                     | 15 |
| 19. Il Praticante deve osservare i doveri e le norme del Codice deontologico forense?.....                   | 16 |
| 20. Durante lo svolgimento della Pratica Forense ho diritto ad un compenso?.....                             | 16 |
| 21. Voglio cancellarmi dal Registro Praticanti, che cosa devo fare?.....                                     | 16 |
| 22. Quando è possibile richiedere il certificato di compiuta pratica?.....                                   | 16 |
| 23. Devo richiedere il certificato di compiuta pratica. Cosa devo fare?.....                                 | 17 |
| 24. Per fruire della PEC in convenzione con l'Ordine, cosa devo fare?.....                                   | 17 |



- **TIROCINI ALTERNATIVI**

#### **PRATICA ANTICIPATA**

1. Posso iscrivermi alla pratica anticipata anche se mancano meno di sei mesi alla laurea?....18
2. Quali sono gli adempimenti da effettuare durante il semestre di pratica anticipata?.....18
3. Durante il semestre anticipato è possibile trasferirsi presso un altro Foro?.....18
4. Posso iscrivermi alla pratica anticipata se frequento qualsiasi Università?.....18
5. Cosa devo fare una volta conseguita la laurea?.....18
6. E se non mi laureo?.....19

#### **PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO O PRESSO L'UFFICIO LEGALE DI UN ENTE PUBBLICO**

1. Vorrei svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, cosa devo fare?.....19
2. È possibile svolgere l'intera durata della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario?.....19

#### **PRESSO UN UFFICIO GIUDIZIARIO *ex art. 73, D.L. n. 69/2023***

1. A quanti mesi di pratica forense corrisponde il tirocinio *ex art. 73*?.....20
2. Ho svolto il tirocinio disciplinato dall'art. 73 del D.L. 21 giugno 2023, n. 69, quali adempimenti devo effettuare?.....20

#### **TIROCINIO ALL'ESTERO**

1. È possibile svolgere il tirocinio all'Estero?.....20
2. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto parzialmente all'estero, quali sono gli adempimenti da effettuare?.....20
3. Posso anticipare la pratica forense all'estero?.....20
4. È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso per chi svolge la pratica all'estero?.....21



## **SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 NOVEMBRE 1997, N. 398, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

1. Posso frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in contemporanea con il tirocinio forense?.....21
2. A quanti mesi di pratica forense corrisponde la frequenza della SSPL?.....21
3. Il tirocinio forense in concomitanza con la frequentazione della SSPL esonera dalla frequentazione dello studio e dalla partecipazione alle udienze?.....21
4. Il praticante che frequenta la SSPL e ha scelto di non frequentare lo studio e di non partecipare alle udienze può chiedere, dopo il primo semestre di pratica, l'abilitazione al patrocinio sostitutivo?.....22

## **UFFICIO PER IL PROCESSO**

1. Sono risultato idoneo al concorso per addetti all'Ufficio per il Processo, posso proseguire il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione forense?.....22

## **• CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DEL TIROCINIO FORENSE D.M. n. 17/2018 e s.m.i. ed art. 43, l. n. 247/2012**

1. Per chi è obbligatorio il Corso Integrativo del Tirocinio Forense ai sensi del D.M. n. 17/2018 e s.m.i.?.....24
2. In che cosa consiste il Corso?.....24
3. Esiste una scadenza per iscriversi al Corso Obbligatorio Integrativo del Tirocinio Forense?.....24
4. Qual è il costo del Corso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord?.....24
5. L'obbligatorietà del Corso riguarda i Praticanti Semplici o anche i Praticanti Abilitati?.....25
6. I Praticanti iscritti al Registro dal 1° aprile 2022 in poi, che hanno svolto con esito positivo il tirocinio *ex art. 73, d.l. n. 69/2013*, sono tenuti all'obbligo di frequenza del Corso?.....25
7. I Praticanti che svolgono la pratica presso gli uffici giudiziari *ex art. 44, l. n. 247/2012* sono tenuti all'obbligo di frequenza del Corso?.....25



|                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8. I Praticanti che hanno frequentato proficuamente le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) ex art. 16, D.lgs. n. 398/1997 sono tenuti all'obbligo di frequenza del Corso?..... | 25 |
| 9. È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso per chi svolge la pratica all'estero?.....                                                                                                | 26 |
| 10. Il Corso è obbligatorio anche nel caso di tirocinio anticipato durante gli studi universitari?.....                                                                                                | 26 |
| 11. Sono risultato idoneo al concorso per addetti all'Ufficio per il Processo, ho l'obbligo di frequenza del Corso?.....                                                                               | 26 |
| 12. È possibile non frequentare il modulo del primo semestre e iniziare dal secondo e completare i 18 mesi di Corso frequentando il primo modulo del Corso che inizierà il prossimo anno?.....         | 26 |
| 13. È possibile partecipare a distanza al Corso dell'Ordine?.....                                                                                                                                      | 27 |
| 14. Tenuto conto che le iscrizioni al Corso sono aperte ogni 6 mesi, è possibile chiedere il trasferimento?.....                                                                                       | 27 |
| 15. Sono previste delle Verifiche?.....                                                                                                                                                                | 27 |
| 16. Come si svolge la Verifica Finale?.....                                                                                                                                                            | 27 |
| 17. Il Corso e la Verifica Finale sostituiscono i colloqui di accertamento della pratica?.....                                                                                                         | 28 |
| 18. È possibile frequentare facoltativamente il Corso per integrare le proprie conoscenze?.....                                                                                                        | 28 |
| 19. È possibile frequentare facoltativamente anche un solo semestre del Corso?.....                                                                                                                    | 28 |
| 20. A chi frequenterà facoltativamente il Corso verrà comunque rilasciata l'attestazione di frequenza?.....                                                                                            | 28 |

#### • **TRASFERIMENTI, INTERRUZIONI E CANCELLAZIONI**

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Devo trasferirmi presso altro Foro, che cosa devo fare?.....                                                         | 29 |
| 2. A seguito di trasferimento ad altro Foro devo chiedere il certificato di pratica parziale, come devo procedere?..... | 29 |
| 3. La pratica forense può essere interrotta?.....                                                                       | 29 |
| 4. Terminata la pratica, devo cancellarmi dal Registro dei Praticanti?.....                                             | 29 |



- **PATROCINIO SOSTITUTIVO**

|                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Cosa è il Patrocinio Sostitutivo?.....                                                                                                | 31 |
| 2. Come posso chiedere il Patrocinio Sostitutivo?.....                                                                                   | 31 |
| 3. I Praticanti anticipati possono chiedere il patrocinio sostitutivo dopo il primo semestre.....                                        | 32 |
| 4. Dopo l'avvenuta iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati è possibile iniziare a sostituire il <i>Dominus</i> in udienza?.....  | 32 |
| 5. Cosa posso fare una volta che ho ottenuto il Patrocinio Abilitativo?.....                                                             | 32 |
| 6. Le udienze a cui il Praticante Abilitato partecipa in sostituzione del <i>Dominus</i> sono valide ai fini della pratica forense?..... | 32 |

- **CASSA FORENSE**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Il Praticante Avvocato ha facoltà di iscrizione alla Cassa Forense?..... | 33 |
| 2. Quali obblighi derivano dall'iscrizione alla Cassa Forense?.....         | 33 |
| 3. L'iscritto alla Cassa Forense può richiedere il riscatto?.....           | 34 |
| 4. Quanto costa riscattare?.....                                            | 34 |



## **PRATICA FORENSE**

### **1. Voglio iscrivermi al Registro come Praticante semplice, cosa devo fare?**

È necessario compilare la domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, rinvenibile sul sito <https://ordineavvocatinapolinord.org/> nella sezione MODULISTICA, allegando la documentazione richiesta e consegnandola a mani presso la Segreteria dell'Ordine, avendo cura di far compilare al *Dominus* le dichiarazioni di sua spettanza. In seguito alla delibera di avvenuta iscrizione, il Praticante potrà recarsi in Segreteria per ritirare il tesserino della pratica.

### **2. Dove si trova la Segreteria? In che giorni è aperta? Quali sono i contatti?**

La Segreteria del Consiglio dell'Ordine si trova al piano terra del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (CE) alla Piazza Trieste e Trento ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. I recapiti sono i seguenti:

Tel.: 081/0166187; Indirizzo Email: [segreteria@coanapolinord.it](mailto:segreteria@coanapolinord.it); Indirizzo PEC: [segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it](mailto:segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it)

### **3. Esiste una scadenza per iscriversi al Registro dei Praticanti Avvocati?**

No, per poter sostenere l'Esame di Abilitazione alla Professione Forense, dopo il previsto periodo di pratica di 18 mesi, occorre che la stessa sia terminata entro il 10 novembre dell'anno in cui si intende partecipare all'Esame e che entro tale data si sia concluso con profitto il Corso Integrativo del Tirocinio Forense, D.M. n. 17/2018 e s.m.i., organizzato dal Consiglio dell'Ordine. Pertanto, è consigliabile iscriversi entro il 10 maggio dell'anno antecedente (qualora la modalità di svolgimento del tirocinio sia quella ordinaria di 18 mesi) o, meglio, in tempo utile per consentire al Consiglio di deliberare l'iscrizione entro il 10 maggio.

### **4. In che cosa consiste il Tirocinio Forense?**

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del Praticante Avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.



**5. Qual è il primo passo per iniziare il Tirocinio?**

L'iscrizione presso il Consiglio dell'Ordine, presso il quale è tenuto il registro dei Praticanti Avvocati, è condizione imprescindibile per lo svolgimento del tirocinio professionale.

**6. Quando inizia a decorrere il Tirocinio Forense?**

Il Tirocinio Forense inizia a decorrere dalla data di delibera di iscrizione del Consiglio.

**7. Qual è la durata del Tirocinio professionale?**

Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

**8. Presso chi può essere svolto il Tirocinio?**

Ai sensi del comma 6 dell'art. 41 della l. n. 247/12, il tirocinio può essere svolto:

- A) presso un Avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- B) presso l'Avvocatura dello Stato, l'ufficio legale di un ente pubblico o un ufficio giudiziario, per un periodo non superiore a dodici mesi;
- C) per un periodo massimo di sei mesi, in un altro Paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- D) per un periodo massimo di sei mesi, in concomitanza con il corso di studi universitari, dagli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, come previsto dall'articolo 40, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine.

A queste forme di svolgimento ordinarie, si aggiungono le seguenti:

- lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 13, del d. l. n. 69/2013;
- la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del d. lgs. 398/1997, e successive modificazioni;
- la frequenza di uffici giudiziari ai sensi dell'art. 44 della l. n. 247/2012.



#### **9. A cosa serve il Libretto per la Pratica Forense?**

Ogni Praticante Avvocato, una volta iscritto nel registro, riceve un libretto per la pratica forense in formato cartaceo, da compilare per documentare la propria attività.

Il libretto è suddiviso in tre parti uguali corrispondenti ai tre semestri di pratica. Ciascuna parte è ulteriormente suddivisa in sezioni dedicate alle udienze, agli atti processuali, alle attività stragiudiziali e alle questioni giuridiche affrontate e al Corso Obbligatorio Integrativo del Tirocinio Forense.

Il libretto e il *Dominus* scelto dal Praticante Avvocato sono strumenti fondamentali per garantire che la formazione pratica sia completa e di qualità.

Il *Dominus*, congiuntamente ai Consiglieri dell'Ordine, avrà il compito di: verificare che il Praticante stia svolgendo correttamente la pratica; stia compilando regolarmente il libretto; assisterlo nella risoluzione di eventuali problemi.

Il *Dominus* e il Praticante dovranno concordare tempi e modalità degli incontri con uno dei Consiglieri dell'Ordine per le verifiche periodiche, che dovranno essere effettuate al termine di ogni semestre, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dello stesso.

#### **10. Quali sono gli adempimenti alla fine del primo, secondo e terzo semestre di pratica forense?**

Il libretto della pratica forense va presentato al Consiglio dell'Ordine per la vidimazione, puntualmente alla scadenza di ogni semestre, compilato nelle 5 facciate:

A – Udienze: 20 a semestre (e almeno 3 al mese) con esclusione di quelle di mero rinvio (sono di mero rinvio le udienze nelle quali non vi è stata alcuna trattazione). La registrazione delle udienze nel libretto serve a dimostrare che il Praticante sta acquisendo esperienza diretta in aula e sta seguendo un percorso formativo completo. Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di 3 udienze, a patto che siano davanti a giudici diversi o riguardino cause differenti. Il Praticante è tenuto a far annotare la propria presenza sul verbale di udienza. Per le udienze telematiche, è sufficiente partecipare alla predisposizione delle note scritte e avere l'attestazione del proprio Avvocato.

B – Atti processuali o attività stragiudiziali: almeno 2 a semestre. Questa sezione serve a documentare l'esperienza del Praticante nella redazione di documenti legali e nello svolgimento di attività pratiche al di fuori del tribunale. Per "atti processuali" si intendono tutti i documenti giudiziari alla cui redazione il Praticante ha effettivamente contribuito, come ricorsi, memorie, contratti, lettere di costituzione in mora, atti di citazione, comparse di costituzione risposta, ecc... Per "attività stragiudiziali" si intendono ricerche, pareri legali, negoziazioni, diffide, accessi agli uffici, ecc... Devono essere indicati almeno 2-3 atti o



attività per semestre. È importante che le attività siano diverse tra loro, dimostrando una partecipazione a vari aspetti della pratica legale.

C – Questioni giuridiche: almeno 2 a semestre. Questa sezione serve a documentare l'approfondimento teorico del Praticante. Attraverso lo studio di casi concreti, il Praticante sviluppa una comprensione più profonda del diritto e delle sue applicazioni pratiche. Deve trattarsi di questioni giuridiche alla cui trattazione il Praticante abbia assistito o collaborato. Il Praticante deve registrare nel libretto almeno una questione giuridica che ha studiato a fondo durante il semestre. Queste questioni possono emergere da cause in corso o da richieste di pareri legali. Possono essere riportate anche questioni giuridiche che siano il frutto di un approfondimento personale del Praticante.

Nell'analisi della questione devono essere ricompresi una breve descrizione del problema giuridico affrontato e i riferimenti normativi rilevanti (leggi, i regolamenti o la giurisprudenza rilevanti per la questione). È importante che le questioni siano varie, dimostrando una capacità di affrontare temi giuridici diversi.

D – Frequenza della Scuola Integrativa del Tirocinio Forense D.M. n. 17/2018 e s.m.i.

E – Relazioni del II e III Semestre. Le relazioni sono delle analisi scritte che il Praticante deve consegnare in duplice copia al proprio Ordine al termine del II e III semestre di pratica. Servono a dimostrare che il Praticante abbia acquisito le competenze necessarie per esercitare la professione di Avvocato. Esse devono riguardare:

- Cause civili e/o penali: il Praticante deve analizzare in dettaglio alcune delle cause che ha seguito, descrivendo le attività svolte, le decisioni del giudice e le questioni giuridiche affrontate;
- Questioni giuridiche: il Praticante deve approfondire alcune delle questioni giuridiche che ha studiato durante l'anno, collegandole ai casi pratici affrontati;
- Deontologia professionale: il Praticante deve riflettere su alcuni aspetti etici della professione di Avvocato;

Le relazioni devono essere complete ed esaurienti, redatte con un linguaggio chiaro e preciso. Devono avere un indice e devono contenere i riferimenti normativi pertinenti. Le relazioni devono essere firmate dal Praticante e dal *Dominus*. Alla fine di ogni semestre, il praticante dovrà depositare in Segreteria il libretto della pratica entro 30, affinché venga immediatamente vidimato da un Consigliere dell'Ordine. Al termine del terzo semestre, il Praticante dovrà depositare specifica documentazione per ottenere il certificato di compiuta pratica (segue punto 22).



**11. Non riesco a raggiungere le 20 udienze nel semestre, cosa devo fare?**

Appena ci si accorge di non poter raggiungere le 20 udienze previste, è necessario trovare un secondo *Dominus* (pratica integrativa) che certifichi – su carta intestata – la sua disponibilità ad affiancare il *Dominus* principale per il raggiungimento delle 20 udienze. Tale dichiarazione va allegata all’istanza di cambio/aggiunta *Dominus* rinvenibile sul sito <https://ordineavvocatinapolinord.org/> nella sezione MODULISTICA. L’istanza va presentata prima della fine del semestre al fine di consentire il raggiungimento delle 20 udienze. Qualora il semestre sia terminato senza aver raggiunto il numero minimo di 20 udienze, condizione imprescindibile ai fini della convalida del libretto, il Consiglio dell’Ordine, su istanza del praticante, può concedere la possibilità di svolgere un semestre di pratica integrativa, come stabilito dal parere n. 29 del 17 ottobre 2023 del Consiglio Nazionale Forense.

**12. In caso di smarrimento/furto del tesserino professionale, come devo procedere?**

È necessario presentare presso la Segreteria dell’Ordine la richiesta di nuovo tesserino rinvenibile sul sito <https://ordineavvocatinapolinord.org/> nella sezione MODULISTICA, allegando la denuncia di furto o di smarrimento. Successivamente alla comunicazione della Segreteria, il Praticante potrà recarsi presso lo sportello per ritirare il nuovo tesserino.

**13. Se mi trasferisco da altro Foro quali documenti devo presentare? E quali pagamenti devo effettuare?**

In caso di trasferimento da altro Foro dovrà essere allegato, all’istanza di iscrizione, il certificato di Nulla Osta rilasciato dal Consiglio dell’Ordine di provenienza. Solo successivamente all’iscrizione, dovrà essere prodotto il certificato di pratica parziale attestante l’attività svolta con il *Dominus* uscente sino alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti di Napoli Nord. Qualora fosse stato già effettuato il versamento della quota annuale all’Ordine di provenienza, dovrà essere effettuato, in favore del COA di Napoli Nord, solo il pagamento della tassa di iscrizione (la regolarità del pagamento dovrà risultare dal Nulla Osta).

**14. Anche i Praticanti hanno l’obbligo di conseguire i crediti formativi nel triennio di riferimento?**

L’art. 6, comma 1 del Regolamento per la formazione continua del CNF prevede che destinatari delle disposizioni del Regolamento sono l’Avvocato e il Tirocinante Abilitato al



Patrocinio Sostitutivo. Pertanto, non vi è l'obbligo di conseguire i crediti formativi nel triennio di riferimento per il solo Praticante semplice.

**15. Sto cambiando *Dominus*, come posso comunicarlo al Consiglio dell'Ordine?**

È necessario presentare presso la Segreteria dell'Ordine l'istanza di cambio/aggiunta *Dominus* rinvenibile sul sito <https://ordineavvocatinapolinord.org/> nella sezione MODULISTICA, alla quale va aggiunta la dichiarazione del *Dominus* uscente - su carta intestata - che attesta il periodo di pratica svolto presso il suo studio (in marca da bollo da € 16,00), nonché la dichiarazione del *Dominus* entrante - su carta intestata - che attesta il proseguimento della pratica forense presso il suo studio dal giorno immediatamente successivo alla precedente dichiarazione.

**16. Vorrei partecipare alle udienze con più Avvocati cosa devo fare?**

E' consentito presenziare alle udienze con altri due Avvocati oltre che con il proprio *Dominus* purché delegati da quest'ultimo, con apposita dichiarazione riportata su carta intestata.

**17. Posso far attestare la mia presenza se partecipo ad un incontro di mediazione?**

Con parere del 12 luglio 2017, n. 55, il CNF ha chiarito che: "La formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata. Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgono avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita".

**18. Quali attività possono essere svolte contemporaneamente con la pratica forense?**

Il CNF, con la decisione n. 91 del 13 giugno 2022, ha chiarito che tutti i Praticanti, anche quelli Abilitati al Patrocinio Sostitutivo, possono svolgere contemporaneamente tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato. La legge professionale forense dispone che "Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse" (art. 41, comma 4, legge 247/2012). I Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo, non avendo più "la possibilità di gestire in



*proprio pratiche, non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni” (CNF parere n. 14 del 22 febbraio 2017).*

**19. Il Praticante deve osservare i doveri e le norme del Codice deontologico forense?**

Sì, l'art. 2, comma 2, del Codice deontologico forense stabilisce che: “I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli Avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi”.

**20. Durante lo svolgimento della Pratica Forense ho diritto ad un compenso?**

L'art. 41 della L. n. 247/2012 stabilisce testualmente che: “Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello Studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al Praticante Avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello Studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del Praticante Avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al Praticante Avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

**21. Voglio cancellarmi dal Registro Praticanti, che cosa devo fare?**

Per ottenere la cancellazione dal Registro è necessario presentare, presso lo sportello della Segreteria, l'apposita istanza scaricabile dal sito istituzionale <https://ordineavvocatinapolinord.org/> nella sezione MODULISTICA unitamente ad una marca da bollo da €. 16.00, alla copia del libretto e del tesserino. Ai fini del buon esito della procedura di cancellazione è necessario essere in regola con il pagamento del contributo annuale.

N.B. La cancellazione dal Registro non preclude la possibilità di sostenere l'Esame di Abilitazione essendo richiesto, quale requisito per l'ammissione, solamente il conseguimento della compiuta pratica.

**22. Quando è possibile richiedere il certificato di compiuta pratica?**

È possibile richiedere il certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del terzo semestre ed entro sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica forense.



### **23. Devo richiedere il certificato di compiuta pratica. Cosa devo fare?**

Al termine del terzo semestre, il praticante deve depositare presso la Segreteria dell'Ordine la documentazione necessaria per ottenere il certificato di compiuta pratica e cioè: 1) Domanda in bollo da € 16,00 rivolta al Consiglio per ottenere il rilascio della delibera di compiuta pratica; 2) Certificato con bollo da € 16,00 rilasciato dal *Dominus* - su sua carta intestata - attestante lo svolgimento della pratica per almeno 18 mesi, specificando le date di inizio e fine pratica e precisando che nel caso di pratica "atipica" o nel caso di pratica svolta presso più *dominus* il certificato del *Dominus* è limitato al periodo di pratica presso di lui svolta; 3) Libretto della pratica forense, completato e vidimato per i tre semestri di pratica; 4) Relazione dettagliata, da redigere a completamento del II e III semestre, inerente all'attività svolta durante i 18 mesi, specificando le principali questioni di diritto esaminate. Tale relazione – in carta libera - deve essere firmata dal praticante e controfirmata dal *Dominus* presso cui la pratica è stata svolta; 5) Versamento di € 50.00 da effettuare sul C/C intestato all'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord - Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT88T0335901600100000157478. Successivamente alla delibera di rilascio del certificato, il richiedente, all'atto del ritiro, dovrà portare una marca da bollo di € 16,00.

### **24. Per fruire della PEC in convenzione con l'Ordine, cosa devo fare?**

È necessario recarsi presso la Segreteria dell'Ordine e compilare il relativo modulo, allegando una copia del documento di identità ed effettuando il pagamento di € 20,00, quale costo complessivo per l'attivazione della PEC con Aruba. Le credenziali verranno successivamente inviate all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel modulo.



## TIROCINI ALTERNATIVI

### • PRATICA ANTICIPATA

#### **1. Posso iscrivermi alla pratica anticipata anche se mancano meno di sei mesi alla laurea?**

Si. E' possibile svolgere il tirocinio anticipato purché:

- a) la domanda venga presentata nell'ultimo anno del corso di studi;
- b) sia stata stipulata tra l'Ordine e l'Università di appartenenza un'apposita Convenzione.

N.B. Ai fini della partecipazione all'Esame di Abilitazione all'Esercizio della Professione Forense è consigliabile presentare la domanda entro il 10 maggio e ratificare la laurea entro il 10 novembre dell'anno antecedente a quello in cui si vuole sostenere l'Esame.

Ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, l'iscritto che svolge la pratica anticipata ha l'obbligo di frequenza del Corso Integrativo del Tirocinio Forense, D.M. n. 17/2018.

#### **2. Quali sono gli adempimenti da effettuare durante il semestre di pratica anticipata?**

I laureandi devono garantire l'effettiva frequenza dello studio legale per almeno 12 ore a settimana e 12 udienze a semestre, a differenza delle 20 che devono essere di norma garantite dal praticante.

Poiché lo svolgimento del tirocinio non esonera il laureando dall'obbligo di frequenza dei corsi universitari, dovrà essere garantita la proficua prosecuzione del corso di studi; su tale aspetto vigilerà un tutor accademico mentre invece il *Dominus* dovrà garantire l'effettivo carattere formativo del tirocinio, quale assistenza alle udienze, redazione degli atti e ricerche funzionali allo studio delle controversie.

#### **3. Durante il semestre anticipato è possibile trasferirsi presso un altro Foro?**

No. È possibile chiedere il nulla osta al trasferimento, secondo le modalità previste dalla legge, solo in seguito alla delibera del Consiglio che ratifica la laurea.

#### **4. Posso iscrivermi alla pratica anticipata se frequento qualsiasi Università?**

No. Ci si può iscrivere alla pratica anticipata soltanto se tra l'Ordine e l'Università frequentata sia stata stipulata apposita Convenzione.

#### **5. Cosa devo fare una volta conseguita la laurea?**

È necessario presentare un'istanza di ratifica della laurea con contestuale richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati, in qualità di Praticante Ordinario. L'istanza dovrà essere redatta in forma libera e corredata dalla fotocopia di un documento d'identità e



dalla certificazione del conseguimento del titolo (sarà ritenuta valida anche l'autocertificazione scaricabile dal portale dell'Università di appartenenza).

N.B. La ratifica dovrà essere richiesta entro 60 giorni dalla laurea, indipendentemente dalla scadenza del semestre anticipato. In seguito alla ratifica della laurea sarà possibile ritirare il tesserino presso lo sportello "Cassa".

#### **6. E se non mi laureo?**

Il praticante che non consegue la laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, potrà richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo di sei mesi, oltre i quali, se non lo riprende, verrà cancellato dal Registro dei Praticanti.

#### **• PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO O PRESSO L'UFFICIO LEGALE DI UN ENTE PUBBLICO**

##### **1. Vorrei svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, cosa devo fare?**

Coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza e che desiderano svolgere questa tipologia di pratica devono partecipare a una selezione basata sulla valutazione dei loro meriti. In particolare, si andrà a valutare la media tra il voto di laurea e i voti conseguiti nelle materie che formano oggetto degli esami scritti per l'iscrizione all'albo professionale e per il concorso a procuratore dello Stato (diritto privato, civile e commerciale, procedura civile, diritto amministrativo sostanziale e processuale, diritto penale e procedura penale). La domanda si presenta una volta l'anno, nell'arco temporale indicato sul sito dell'Avvocatura ([www.avvocaturastato.it](http://www.avvocaturastato.it)) e secondo le modalità ivi indicate. Durante il periodo di tirocinio presso l'Avvocatura, il praticante affiancherà un Avvocato dello Stato, partecipando alla stesura di atti e pareri, svolgendo ricerche di dottrina e giurisprudenza, e parteciperà alle udienze. La pratica svolta presso l'Avvocatura dello Stato non dà diritto al rimborso spese, a differenza del tirocinio svolto presso un Avvocato del libero foro.

##### **2. È possibile svolgere l'intera durata della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario?**

No, l'art. 41 della Legge Professionale consente lo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura dello Stato per un periodo non superiore ai dodici mesi; di fatto, l'Avvocatura non ammette praticanti che debbano svolgere un periodo di tirocinio inferiore all'annualità.



- **PRESSO UN UFFICIO GIUDIZIARIO *ex art. 73, D.l. n. 69/2023***

- 1. A quanti mesi di pratica forense corrisponde il tirocinio *ex art. 73*?**

Il tirocinio formativo *ex art. 73* corrisponde a un anno di pratica forense.

- 2. Ho svolto il tirocinio disciplinato dall'art. 73 del D.L. 21 giugno 2023, n. 69, quali adempimenti devo effettuare?**

I laureati in giurisprudenza, aventi i requisiti indicati all'art. 73, D.l. n. 69/2023, che abbiano completato con esito positivo lo stage di diciotto mesi regolamentato dalla stessa norma, possono chiederne il riconoscimento, per il periodo di un anno, ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale. In tal caso, il certificato di compiuta pratica potrà essere conseguito con lo svolgimento di un semestre di tirocinio presso un Avvocato iscritto all'Ordine.

- **TIROCINIO ALL'ESTERO**

- 1. È possibile svolgere il tirocinio all'Estero?**

Sì, per un periodo massimo di sei mesi, in altro Paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

- 2. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto parzialmente all'estero, quali sono gli adempimenti da effettuare?**

Il semestre all'estero, svolto nei limiti del D.M. n. 70/16 e dell'art. 41, L. n. 247/2012, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio e dovrà essere comprovato mediante la produzione di una dettagliata relazione finale sull'attività svolta da depositare allo sportello in sede di visto semestrale.

- 3. Posso anticipare la pratica forense all'estero?**

Sì, è possibile anticipare la pratica forense all'estero per un periodo massimo di sei mesi. Tuttavia, affinché il tirocinio sia valido, è obbligatorio frequentare con profitto corsi di formazione specifici.



**4. È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso per chi svolge la pratica all'estero?**

Sì, l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso è consentito per il praticante che svolge il tirocinio forense in un altro Paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. c), della legge professionale. L'esonero è consentito per un massimo di 6 mesi, corrispondenti alla durata massima del tirocinio in altro Paese UE.

**• SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni**

**1. Posso frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in contemporanea con il tirocinio forense?**

Sì, in linea di principio. Il diploma conseguito presso la SSPL è riconosciuto come sostitutivo degli adempimenti previsti dalla pratica per un periodo equivalente a un anno di tirocinio, sia se l'iscrizione alla SSPL precede l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sia se avviene durante la pratica. Tuttavia, in ogni caso, è necessario un semestre di pratica effettiva presso lo studio di un avvocato a partire dalla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti, come interpretato dal CNF ai sensi del comma 7, art. 41, L. 247/2012.

In caso di sovrapposizione tra la SSPL e la pratica presso uno studio legale, è comunque indispensabile rispettare gli adempimenti previsti per il riconoscimento del semestre di pratica, quali la presenza alle udienze e l'elaborazione delle relazioni.

**2. A quanti mesi di pratica forense corrisponde la frequenza della SSPL?**

Il diploma rilasciato dalla SSPL ha valenza di un anno di tirocinio forense solo ed esclusivamente ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica per sostenere l'Esame di Stato.

**3. Il tirocinio forense in concomitanza con la frequentazione della SSPL esonera dalla frequentazione dello studio e dalla partecipazione alle udienze?**

Nel caso in cui il praticante sia iscritto al tirocinio presso lo studio di un *Dominus* e contestualmente intenda frequentare la SSPL, richiedendo il riconoscimento del periodo di 12 mesi ai fini della pratica, dovrà comunicare tale scelta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale utilizzerà tale periodo per il rilascio del certificato di compiuta pratica, esonerando il richiedente dai conseguenti incombeni per il solo periodo di 12 mesi.



**4. Il praticante che frequenta la SSPL e ha scelto di non frequentare lo studio e di non partecipare alle udienze può chiedere, dopo il primo semestre di pratica, l'abilitazione al Patrocinio Sostitutivo?**

No, per l'abilitazione al patrocinio è necessario il compimento di 12 mesi di pratica professionale effettiva e continuativa. Il diploma rilasciato dalla SSPL ha valenza di un anno di tirocinio forense solo ed esclusivamente ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica per sostenere l'Esame di Stato.

**• UFFICIO PER IL PROCESSO**

**1. Sono risultato idoneo al concorso per addetti all'Ufficio per il Processo, posso proseguire il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione forense?**

Con parere del 29 aprile 2022 in riscontro alla richiesta formulata dal Ministero della Giustizia, il CNF ha chiarito quanto segue: *“L'articolo 11, comma 2-bis, del d.l. n. 80/2021 non contiene una specifica previsione relativa alla sospensione ovvero all'interruzione del tirocinio in conseguenza dell'assunzione presso l'ufficio del processo. La disposizione in parola, che discorre esclusivamente di “sospensione dall'esercizio dell'attività professionale”, prevede unicamente: a) che il praticante comunichi al COA l'assunzione; b) che il periodo svolto presso l'ufficio del processo possa essere ricongiunto con il periodo di pratica forense. In assenza di una previsione che esplicitamente lo preveda, non è possibile ritenere che l'assunzione presso l'ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante. Tale conclusione è peraltro coerente, in primo luogo, con la circostanza che l'ordinamento forense non prevede possibilità alcuna di sospensione del tirocinio (il quale viceversa può essere interrotto fino a sei mesi ovvero, per un periodo ultrasemestrale ma solo in presenza di giusta causa). In secondo luogo, essa è in linea con l'articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. L'insussistenza di una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l'attività di lavoro subordinato, in particolare, consentirà al praticante di continuare a svolgere il tirocinio, salvo restando – da un lato – il potere del Consiglio dell'Ordine di verificare, in concreto, l'effettivo svolgimento del tirocinio e, dall'altro, la salvaguardia recata dall'ultimo periodo del comma 2-bis che – in ogni caso – prevede che il praticante*



*possa ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze dell'ufficio del processo con il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione. Tale disposizione potrà applicarsi senz'altro all'ipotesi in cui il praticante decida di interrompere il tirocinio ovvero addirittura di cancellarsi volontariamente dal registro, ma potrà trovare applicazione anche nel caso di eventuali valutazioni negative da parte del COA con riferimento a singoli semestri le quali, in altri termini, non potranno inficiare il diritto al ricongiungimento, sancito dalla disposizione in parola. Diversamente è a dirsi per il caso del praticante abilitato all'esercizio della professione in sostituzione del dominus ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 12 della legge n. 247/12. In questo caso, è lo stesso ultimo periodo del comma 12 a lasciare intendere che al praticante abilitato al patrocinio sostitutivo si applichi la disciplina della sospensione dall'esercizio della professione prevista per l'avvocato: tale disposizione infatti prevede che l'abilitazione abbia una durata di cinque anni "salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale". Ne consegue che – a differenza di quanto osservato per il praticante non abilitato – il praticante abilitato al patrocinio assunto presso l'ufficio del processo non potrà continuare a svolgere la professione in sostituzione del dominus. Pertanto, pur rimanendo iscritto ad ogni altro effetto nel Registro dei praticanti, la sua iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dovrà essere invece sospesa".*



**CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DEL TIROCINIO FORENSE D.M. n.  
17/2018 e s.m.i. ed art. 43, l. n. 247/2012**

**1. Per chi è obbligatorio il Corso Integrativo del Tirocinio Forense ai sensi del D.M. n. 17/2018 e s.m.i.?**

Nella fase di prima applicazione del D.M. n. 17/2018, l'obbligo di frequentare il primo modulo semestrale ha riguardato coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti tra il 1° aprile e il 10 maggio 2022: cioè, coloro che, iscritti dal 1° aprile 2022, completando il tirocinio forense di 18 mesi entro l'11 novembre, potevano sostenere l'Esame di Stato nel 2023.

Per i praticanti iscritti al Registro prima del 1° aprile 2022, la frequenza del Corso è facoltativa.

**2. In che cosa consiste il Corso?**

I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono, altresì, assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio.

**3. Esiste una scadenza per iscriversi al Corso Obbligatorio Integrativo del Tirocinio Forense?**

No, tuttavia gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati successivamente al 1° aprile 2022, potranno accedere all'esame di abilitazione soltanto dopo aver svolto la pratica forense e aver frequentato il Corso di Formazione organizzato dal Consiglio dell'Ordine della durata complessiva di 18 mesi, suddiviso in tre semestri. Le iscrizioni possono essere effettuate ogni sei mesi e cioè all'inizio di ciascuno dei tre semestri: I. maggio - ottobre; II. novembre - aprile; III. maggio - ottobre.

**4. Qual è il costo del Corso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord?**

Il costo d'iscrizione al Corso del Consiglio dell'Ordine è di € 100,00 a semestre. Non vi sono altri costi da sostenere se non quelli relativi al rilascio del certificato di compiuta pratica.



**5. L'obbligatorietà del Corso riguarda i Praticanti Semplici o anche i Praticanti Abilitati?**

L'obbligo riguarda chi si iscrive al Registro dei Praticanti (semplici) e permane anche in caso di successiva richiesta di abilitazione al Patrocinio Sostitutivo.

**6. I Praticanti iscritti al Registro dal 1° aprile 2022 in poi, che hanno svolto con esito positivo il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, sono tenuti all'obbligo di frequenza del Corso?**

Sussiste l'obbligo di frequenza del Corso per i Praticanti iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022, che hanno svolto con esito positivo (o che stanno svolgendo con successivo esito positivo) il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73, d.l. n. 69/2013 e che hanno sostenuto l'Esame di Stato a partire dalla sessione 2023.

L'obbligo di frequenza del corso di formazione è necessario per l'intero periodo di mesi diciotto, decorrente dalla data di iscrizione nel registro dei Praticanti (CNF, 4 giugno 2024).

Qualora lo svolgimento del tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013 sia avvenuto prima della entrata in vigore del d.m. 17/2018 o abbia avuto inizio prima della entrata in vigore del d.m. cit. e si sia concluso in un periodo successivo, al tirocinante, fermo restando l'obbligo di svolgimento di almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato ex art. 41, comma 7, l. 247/2012, non è fatto obbligo frequentare un Corso di formazione per l'accesso. Tanto considerato, appare ragionevole escludere, per il residuo semestre di iscrizione nel registro dei praticanti, l'obbligo di frequentare il Corso di formazione obbligatorio di cui all'articolo 43 della l. n. 247/12 e del D.M. n. 17/2018.

**7. I Praticanti che svolgono la pratica presso gli uffici giudiziari ex art. 44, l. n. 247/2012 sono tenuti all'obbligo di frequenza del Corso?**

Sì, per l'intero periodo di mesi diciotto, decorrente dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti.

**8. I Praticanti che hanno frequentato proficuamente le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) ex art. 16, D.lgs. n. 398/1997 sono tenuti all'obbligo di frequenza del Corso?**

- Coloro i quali hanno conseguito il diploma di specializzazione prima del 1° aprile 2022 ovvero in ragione di un percorso iniziato prima del 1° aprile 2022 e terminato successivamente, dopo la convalida, non devono frequentare un semestre (integrativo) di corso di formazione per l'accesso;



- Coloro i quali hanno conseguito il diploma di specializzazione dopo la entrata in vigore del d.m. 17/2018 devono, dopo la convalida, frequentare un semestre (integrativo) di corso di formazione per l'accesso sostenendo al termine la verifica finale.  
(Linee guida CNF del 4 giugno 2024).

**9. È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso per chi svolge la pratica all'estero?**

Si, è possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso per il Praticante che svolge il tirocinio forense in altro Paese dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale. L'esonero è consentito per un massimo di sei mesi, pari alla durata massima del tirocinio in altro Paese UE.

**10. Il Corso è obbligatorio anche nel caso di tirocinio anticipato durante gli studi universitari?**

Come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 17 marzo 2016, n. 70 (disciplina per lo svolgimento del tirocinio forense): "Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247". Tale obbligo sussiste solo per coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio anticipato, a partire dal 1° aprile 2022.

**11. Sono stato assunto come addetto all'Ufficio per il Processo, ho l'obbligo di frequenza del Corso?**

Come chiarito dal CNF con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022, i praticanti assunti presso l'Ufficio del processo sono tenuti a proseguire il tirocinio, inclusa la partecipazione ai Corsi previsti per completare la pratica forense.

**12. È possibile non frequentare il modulo del primo semestre e iniziare dal secondo e completare i 18 mesi di Corso frequentando il primo modulo del Corso che inizierà il prossimo anno?**

Per accedere all'Esame di Stato occorre aver ottenuto il certificato di compiuta pratica che presuppone di aver svolto con esito positivo i tre semestri del Corso obbligatorio; premesse queste condizioni, per il resto si può decidere liberamente in quale semestre iniziare a frequentare il Corso.



**13. È possibile partecipare a distanza al Corso dell'Ordine?**

Il Corso dell'Ordine, allo stato attuale, è prevalentemente in presenza. Per facilitare gli Iscritti, in alcuni casi, è stata concessa la possibilità (esclusivamente all'intera classe e non anche al singolo corsista) di poter usufruire delle lezioni online nel rispetto del limite di 50 ore (sulle 160 minime obbligatorie) fissato dal D.M. n. 17/2018 per la formazione da remoto.

Salvo eccezioni, quindi, il Corso si tiene in presenza, essendo tale modalità quella ottimale per garantire un immediato ed efficace confronto discente-docente.

**14. Tenuto conto che le iscrizioni al Corso sono aperte ogni 6 mesi, è possibile chiedere il trasferimento?**

Sì, è possibile chiedere il trasferimento dal Corso di altro Ordine a quello di Napoli Nord a condizione che ciò avvenga unitamente al trasferimento dell'iscrizione presso il Registro dei Praticanti di Napoli Nord.

**15. Sono previste delle Verifiche?**

È prevista una Verifica Finale per i soli corsisti che hanno concluso il terzo modulo. Il superamento con profitto della predetta Verifica, unitamente all'aver presenziato l'80% delle lezioni, costituisce presupposto necessario per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Non sono più contemplate dalla normativa le c.d. Verifiche Intermedie previste precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 4 quater del D.L. n. 51/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2023 - Proroga della disciplina speciale dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

**16. Come si svolge la Verifica Finale?**

La normativa, ad oggi, nulla dice circa le nuove modalità di svolgimento previste per la Verifica Finale, considerato che quando la stessa è stata ideata ed emanata dal legislatore, la modalità di Esame in atto era il c.d. Orale Rafforzato. Alcun aggiornamento normativo è intervenuto a dettagliare l'iter di esecuzione della Verifica Finale, post entrata in vigore della nuova modalità di Esame che impone ai candidati di svolgere una prima prova scritta consistente nella redazione dell'atto giudiziario e una seconda prova orale, divisa a sua volta in tre fasi. In assenza di indicazioni specifiche, il CNF ha suggerito (in via informale) agli Ordini Locali di far sostenere ai corsisti una Verifica Finale che sia quanto più corrispondente alla prova scritta che gli stessi dovranno sostenere in sede di Esame di Stato. A riguardo, quindi, la Commissione Interna di Valutazione, costituita come imposto dal D.M. n. 17/2018 e successive modifiche ha deciso di strutturare la Verifica nel seguente modo: a) consegna dei



codici da parte dei corsisti onde consentire alla Commissione di verificarne la regolarità e correttezza; b) dettatura delle tracce nelle materie oggetto di Esame; c) svolgimento della prova; d) durata complessiva della Verifica di 7 ore totali, così come stabilito per l'Esame di Stato.

**17. Il Corso e la Verifica Finale sostituiscono i colloqui di accertamento della pratica?**

No, sono cose diverse. Il percorso che conduce all'abilitazione alla professione forense prevede due momenti formativi: uno a contenuto prevalentemente teorico e l'altro a contenuto prevalentemente pratico, rispettivamente assolti con il Corso Obbligatorio Integrativo del Tirocinio Forense e con lo svolgimento della pratica forense. Ne deriva che la Verifica Finale da un lato, e i colloqui di accertamento della pratica dall'altro, sono deputati a soddisfare esigenze differenti di tipo prevalentemente teorico nel primo caso e di tipo prevalentemente pratico nel secondo.

**18. È possibile frequentare facoltativamente il Corso per integrare le proprie conoscenze?**

Sì, è possibile iscriversi al Corso anche se non assoggettati all'obbligo ma, tenuto conto che esso è obbligatorio per tutti i tirocinanti iscritti dal 1° aprile 2022, verrà data a questi ultimi la priorità di iscrizione.

**19. È possibile frequentare facoltativamente anche un solo semestre del Corso?**

Sì, chi non è obbligato a frequentare il Corso può iscriversi e partecipare anche ad un solo semestre (disponibilità dei posti permettendo).

**20. A chi frequenterà facoltativamente il Corso verrà comunque rilasciata l'attestazione di frequenza?**

Sì, verrà rilasciata.



## **TRASFERIMENTI, INTERRUZIONI E CANCELLAZIONI**

### **1. Devo trasferirmi presso altro Foro, che cosa devo fare?**

Per trasferirsi in un altro Foro occorre richiedere il certificato di nulla osta al trasferimento. L'istanza è scaricabile dal sito istituzionale <https://ordineavvocatinapolinord.org/> nella sezione MODULISTICA e andrà presentata presso la Segreteria, apponendo una marca da bollo da €16.00. La richiesta verrà esaminata dal Consiglio che delibererà nella prima adunanza utile. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla regolarità contributiva del richiedente.

N.B. Il Praticante dovrà verificare con l'Ordine di destinazione che oltre al nulla osta non venga anche richiesto il certificato di pratica parziale. In tal caso dovrà richiederlo unitamente al nulla osta.

### **2. A seguito di trasferimento ad altro Foro devo chiedere il certificato di pratica parziale, come devo procedere?**

Per ottenere il certificato di pratica parziale dovrà essere depositato presso la Segreteria dell'Ordine il libretto della pratica unitamente ad una dichiarazione del *Dominus*, su carta intestata, che attesterà il periodo di pratica svolto presso il suo studio, determinando il periodo di pratica certificata.

### **3. La pratica forense può essere interrotta?**

La pratica deve essere svolta in forma continuativa per 18 mesi.

Può essere interrotta per periodi inferiori a sei mesi per giustificati motivi di carattere personale oppure, anche per periodi superiori, nei seguenti casi:

- accertati motivi di salute (da valutare anche in relazione all'età del Praticante);
- in conseguenza di maternità, paternità o adozione;
- assistenza continuativa a familiari o al coniuge affetti da malattia che li renda non autosufficienti;
- sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive in capo al *Dominus* o al Praticante stesso.

### **4. Terminata la pratica, devo cancellarmi dal Registro dei Praticanti?**

Sì, dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica (che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio), l'ex Praticante deve chiederne la cancellazione presentando presso lo



sportello della Segreteria l'apposita istanza scaricabile dal sito istituzionale <https://ordineavvocatinapolinord.org/> nella sezione MODULISTICA. Dovrà apporvi una marca da bollo da €. 16.00 ed allegare copia del libretto e del tesserino. L'istante dovrà essere in regola con il pagamento del contributo annuale.



## PATROCINIO SOSTITUTIVO

### **1. Cosa è il Patrocinio Sostitutivo?**

Al raggiungimento dei primi sei mesi di iscrizione presso il Registro dei Praticanti, ai sensi dell'art. 41, comma 12, L. n. 247/2012, il Praticante Avvocato ha la possibilità di poter richiedere al Consiglio dell'Ordine l'abilitazione a poter esercitare l'attività professionale in sostituzione del proprio *Dominus*.

Il Praticante Avvocato può esercitare attività di consulenza e assistenza sia in sede giurisdizionale che in sede giudiziale, ma non può avere cause proprie, né vedere il proprio nome nel mandato difensivo. L'abilitazione consente di svolgere attività esclusivamente in sostituzione del proprio *Dominus*: il praticante abilitato agisce sempre sotto il controllo e la responsabilità del dominus.

Operando il praticante in sostituzione del *Dominus*, poiché questi può svolgere l'attività professionale anche al di fuori del circondario e del distretto di appartenenza, è da ritenersi che nemmeno il praticante abilitato è soggetto a restrizioni territoriali.

### **2. Come posso chiedere il Patrocinio Sostitutivo?**

La richiesta deve essere avanzata presso il Consiglio dell'Ordine, subordinata all'esito positivo del colloquio di accertamento della pratica effettuato dal tutor assegnato, viene formulata mediante apposito modulo da presentarsi presso la Segreteria dell'Ordine, nel quale è contenuta un'apposita dichiarazione, da sottoscrivere, di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità all'esercizio della professione previsto dalla Legge Professionale. Una volta presentata la domanda il Consiglio, alla prima adunanza utile (comunque entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta), provvederà a deliberare sull'iscrizione all'apposito Registro dei Praticanti Abilitati e, da tale giorno, inizierà a decorrere l'abilitazione, la quale ha una durata massima di cinque anni. Successivamente alla delibera di iscrizione, il Praticante dovrà prestare il prescritto impegno solenne (ai sensi dell'art. 8 della legge professionale). La decorrenza e la durata del termine di 5 anni a cui fa riferimento la legge professionale deve essere calcolata in concomitanza al termine massimo di durata del praticantato ed in particolare: l'art. 17, comma 10, lett. b) stabilisce che la cancellazione dal Registro dei Praticanti, nonché dall'elenco dei Praticanti Abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata "dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi 6 anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo". Inoltre, al comma successivo, viene invece prescritta l'automaticità degli effetti della cancellazione dal registro in seguito "alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo". Ciò posto, è chiaro che la durata massima del praticantato è di sei anni e la richiesta di essere abilitato al patrocinio sostitutivo va formulata decorsi 6 mesi dall'iscrizione



nel Registro dei Praticanti e non oltre la scadenza dei 6 anni decorrenti dalla suddetta iscrizione. Di conseguenza l'iscrizione nel Registro dei Praticanti avrà efficacia per tutto il periodo di praticantato sostitutivo, avente la durata massima di 5 anni ai sensi dell'art. 41, comma 12, ma non oltre la succitata scadenza di 6 anni dall'iscrizione nel Registro dei Praticanti. Al termine, il Consiglio procederà perciò automaticamente alla cancellazione, pur nel rispetto della procedura prevista dall'art. 17, commi 12, 13 e 14. Ove, infine, alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo, non fosse ancora decorso il 6° anno dall'iscrizione del Praticante nel relativo Registro, il Consiglio dell'Ordine dovrà comunque avviare, sempre nel rispetto della procedura anzidetta, l'iter della cancellazione automatica (Cfr. parere n. 66/2017, pubblicato il 26 marzo 2018 del CNF).

**3. I Praticanti anticipati possono chiedere il patrocinio sostitutivo dopo il primo semestre?**

No. Ai sensi dell'art. 41 della L. n. 247/2012, i Praticanti anticipati potranno presentare la documentazione dopo 6 mesi dal conseguimento della laurea.

**4. Dopo l'avvenuta iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati è possibile iniziare a sostituire il *Dominus* in udienza?**

No, tale facoltà si acquisisce solamente dopo aver prestato l'impegno solenne *ex art.* 8 L. n. 247/2012 (D.M. 70/2016).

**5. Cosa posso fare una volta che ho ottenuto il Patrocinio Abilitativo?**

Il Praticante Abilitato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

**6. Le udienze a cui il Praticante Abilitato partecipa in sostituzione del *Dominus* sono valide ai fini della pratica forense?**

No, le udienze valide ai fini della pratica forense sono solo quelle a cui il Praticante partecipa insieme al *Dominus* o all'Avvocato delegato.



## CASSA FORENSE

### **1. Il Praticante Avvocato ha facoltà di iscrizione alla Cassa Forense?**

Per il Praticante Avvocato - abilitato e non - l'iscrizione alla Cassa forense è facoltativa, in virtù dell'art. 5 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. Il Praticante può inviare la domanda di iscrizione a Cassa Forense telematicamente, entrando nel proprio accesso riservato sul sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it), seguendo il percorso Accessi riservati – area personale e inserendo le proprie credenziali. Se non è in possesso delle credenziali di accesso, il Praticante potrà “autodichiararsi” tramite l'apposita procedura guidata presente sul sito di Cassa Forense, accedendo semplicemente con il proprio codice fiscale.

Il Praticante può chiedere di iscriversi a Cassa Forense per tutti gli anni di iscrizione al Registro dei Praticanti, per un massimo di sei anni, anche non consecutivi, a partire dalla data di conseguimento della laurea. Sono esclusi i periodi in cui il Praticante abbia svolto, per più di sei mesi, attività di lavoro subordinato contestuale al tirocinio. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzato in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 24, secondo comma, del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

### **2. Quali obblighi derivano dall'iscrizione alla Cassa Forense?**

In forza di quanto disposto dall'art.1, terzo comma, del Decreto Legislativo n.509/1994 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Unico della Previdenza Forense, sono dovuti alla Cassa i seguenti contributi:

- a) contributo soggettivo di base e modulare, ossia un contributo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni;
- b) contributo integrativo, ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA;
- c) contributo di maternità, ossia un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense per la copertura finanziaria degli oneri di maternità.



### **3. L'iscritto alla Cassa Forense può richiedere il riscatto?**

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, possono accedere all'istituto del riscatto:

1. Gli iscritti Cassa, in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie alla Cassa (Mod. 5);
2. I cancellati Cassa, che conservino il diritto a pensione di vecchiaia, in regola con quanto indicato al punto precedente;
3. I titolari di pensione di inabilità;
4. I superstiti di avvocati deceduti (non pensionati) al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa necessario per conseguire la pensione indiretta.

La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può comunque essere presentata e la pensione non può, di conseguenza, essere liquidata prima dell'avvenuto pagamento integrale della somma determinata dalla Giunta Esecutiva. In caso di pagamento rateizzato, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.

Possano essere riscattati:

- a) il periodo di corso legale di laurea in giurisprudenza;
- b) il periodo di servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- c) i periodi di servizio civile sostitutivo o equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- d) il periodo di servizio militare prestato in guerra;
- e) il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni.

### **4. Quanto costa riscattare?**

Il contributo, dovuto a titolo di riscatto, deve assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e non può essere comunque inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo corrispondente alla somma dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dell'anno di presentazione della domanda. L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare alla Cassa un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

*Testo aggiornato al 7 novembre 2024*



